REGOLAMENTO (CEE) N. 3936/87 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1987

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3),

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3802/87 della Commissione (4);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO ·

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3802/87 è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		12	1	2	3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso:							
	— le isole Canarie	0	0	0	0	0	0	- 10,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	- 10,00	- 10,00	- 10,00	_ 10,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
10.02	Segala	0	. 0	0	0	0	_	
10.03	Orzo	0	0	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
10.04	Avena		_	-		_		_
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	_					_	_
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	_	-
11.01 B	Farine di segala	0	0 .	0	0	0	_	_
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0		_
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	_	<u> </u>

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).